



ORDINANZA MUNICIPALE **d'applicazione del Regolamento comunale sugli aiuti finanziari** **alla popolazione domiciliata**

Il **Municipio di Pura**, richiamati:

- gli artt. 106 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'art. 27 del Regolamento comunale;
- il Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate approvato dal Consiglio comunale il 4 maggio 2015 e dalla Sezione degli enti locali il 22 giugno 2015 (rif.199-RE-13339);

ordina:

Art. 1 – Scopo

Mediante la presente Ordinanza il Municipio disciplina la concessione di sussidi secondo quanto previsto dal Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate (di seguito solo "Regolamento").

Art. 2 – Ammontare dei sussidi per aiuti a giovani in formazione (art.8 Regolamento)

A) Colonie e attività estive

Per colonie, campeggi, campi musicali, culturali o sportivi il Municipio fissa un sussidio di CHF 50. - a settimana per ogni figlio che frequenta la scuola dell'obbligo. Il sussidio non può in ogni caso superare il 50 % della retta di partecipazione.

La soglia di reddito imponibile per il diritto al sussidio è di CHF 50'000. -.

B) Corsi extra scolastici

Per corsi extra scolastici di lingue, di musica, culturali e sportivi o simili è riconosciuta una partecipazione ai costi pari al 25%, ritenuto un importo massimo di CHF 300 all'anno.

La soglia di reddito imponibile per il diritto al sussidio è di CHF 50'000. -.

Art. 3 – Ammontare dei sussidi per il sostegno all'agricoltura (art.10 Regolamento)

A) Sussidio per i rubinetti agricoli

Ritenuto che i rubinetti per campi agricoli pagano una tassa forfettaria annua al Gestore della rete idrica comunale (tariffa FF) e che le attività agricole si svolgono tuttavia solo per circa 6-8 mesi all'anno, è concesso un sussidio fissato in misura del 50 % della tassa annua.

Art. 4 – Procedura per la richiesta del contributo

I contributi vanno richiesti in tempo utile alla Cancelleria comunale, compilando i formulari necessari e presentando i giustificativi richiesti. Fanno stato le norme del Regolamento.

Art. 5 – Reclamo

Contro le decisioni adottate per delega dalla Cancelleria comunale in applicazione della presente Ordinanza e del Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

Art. 6 – Entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza municipale è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale nr. 1385 del 29 agosto 2022 e viene pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a partire dal 31 agosto 2022.

² La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

³ Contro la presente Ordinanza municipale è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Matteo Patriarca


PER IL MUNICIPIO:



La Segretaria
Sabina Darani



Pura, 31 agosto 2022

Ris. Mun. 1385/29.08.2022